

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2784 del 09/08/2016
Oggetto	AUA - DITTA CERUTI SS DI CERUTI VITO E STEFANO NEL COMUNE DI BONDENO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2857 del 09/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17660/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Vito e Stefano con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Burana di Bondeno, via Ponti Santi n. 219 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Bondeno n.12831 del 03.05.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo e coltivazione cereali.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 03.05.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ArpaE il 06.06.2016 con il n. 5591, presentata dalla Società Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Vito e Stefano, nella persona di Cerutti Vito in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Burana di Bondeno, via Ponti Santi n. 219, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, contenente anche la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della L.R. n.4/2007;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di laboratorio per la produzione di prodotti da forno e allevamento avicolo per la produzione di uova biologiche;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Azienda per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche mediante impianto per la subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota prot. n. 1479 del 04.11.2010 di HERA S.p.A., allegata alla suddetta istanza, nella quale si certifica che l'immobile sito a Burana via Ponti dei Santi è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- Vista la documentazione integrativa volontaria dell'Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Vito e Stefano, presentata al S.U.A.P. di Bondeno in data 23.06.2016 e trasmessa ad ArpaE dal S.U.A.P. con nota datata 28.06.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6678/2016), riguardante la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e chiarimenti sull'attività dell'azienda;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. del Comune di Bondeno datata 02.08.2016, contenente i seguenti Pareri del Servizio Ambiente :
 - per gli scarichi domestici tramite subirrigazione, espresso con nota prot. n. 21439 del 21.07.2016
 - per le emissioni acustiche, espressa con nota prot. n. 22490 del 02.08.2016, nella quale si prende atto favorevolmente della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, nella quale si comunica che si esercita l'attività ricompresa nell'allegato B del DPR 227/2014 ai punti 35 e 36 a bassa rumorosità, fatti salvi eventuali controlli che potranno essere effettuati durante l'esercizio dell'attività in oggetto con l'impiego di macchinari rumorosi;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno all'Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Vito e Stefano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Burana di Bondeno, via Ponti Santi n. 219, codice fiscale e P.IVA n. 01583870389 per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo e coltivazione cereali.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV	Comune

	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	
Effluenti allevamento	utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
 2. La realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere conforme a quanto riportato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
 3. La localizzazione dell'impianto di depurazione dovrà essere conforme a quanto riportato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – RF.
- Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, verso i quali il Legale Rappresentante assume ogni responsabilità.
 - Il Legale Rappresentante è obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione cagionato da tale scarico.

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dovrà avvenire nel rispetto della comunicazione allegata alla domanda di AUA, e gli eventuali aggiornamenti e modifiche, andranno inserite nel portale regionale gestione effluenti, secondo le modalità previste per legge.

2. Lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le **zone vulnerabili**, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, e dovrà essere effettuato nel rispetto del Regolamento Regionale 4 gennaio 2016 n°1, con particolare riferimento agli articoli dal 1 al 43, e agli artt. 4 e 17 riguardanti i divieti .
3. Lo spandimento del liquame e del letame deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. Devono essere evitati i ruscellamenti o sconfinamenti in altre proprietà.

Si ricorda in particolare quanto segue:

- Nell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti la ditta dovrà rispettare le norme vigenti in materia.
- Lo spandimento del refluo zootecnico dovrà essere effettuato in modo da assicurare una idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico - agrarie in essere.
- L'interramento dovrà essere effettuato immediatamente nei terreni adiacenti all'abitato ed entro le 24 ore per gli altri terreni.
- Lo spandimento deve essere effettuato nel rispetto della corretta pratica agronomica per ciò che riguarda i tipi di coltura e le relative quantità di effluenti.
- L'allevamento deve essere dotato di idoneo contenitore per lo stoccaggio, realizzato in modo da non costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.
- Dovrà essere predisposto e conservato presso la sede indicata nella comunicazione il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) entro il 31 marzo di ogni anno; eventuali varianti del piano sono ammesse entro il 31 agosto.
- Dovrà essere presente presso la sede indicata nella comunicazione il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti di cui all'art. 20 del Reg. Reg. E-R n. 1/2016 in formato cartaceo

(composto da fogli numerati) o informatizzato, in cui vanno registrati, in ordine cronologico ed entro 15 giorni dalla data di effettuazione, le fertilizzazioni messe in atto sui terreni condotti/in disponibilità dal/del produttore indicando:

- la data dell'intervento;
- la quantità del refluo e dell'azoto ceduti/utilizzati;
- gli appezzamenti per coltura praticata riportando i riferimenti delle particelle catastali;
- la superficie utilizzata;
- la coltura oggetto dell'intervento.

- Il titolare di questa autorizzazione dovrà conservare presso la sede indicata in comunicazione, la seguente documentazione:

- il registro cartaceo o informatizzato;
- copia della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata ad ARPAE;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- documento cartografico da abbinare al Registro con l'individuazione delle diverse particelle e l'investimento colturale;
- copia della documentazione di trasporto nel caso si utilizzi la rete viaria pubblica.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le norme igienico-sanitarie e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, alla società HERA S.p.A. ed al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.